

MINISTERO DELLA CULTURA	
WINISTERO DELLA COLTORA	
PARCO ARCHEROLOGICO DI POMPEI	
ACCORDO QUADRO	
Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1,	
 COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1, INVESTIMENTO 1.2.	
"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche archivi per	
consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura". CUP Master:	
F67B22001490005 Finanziato in parte con Fondi PNRR: CUP (percorso	
Paesaggistico): F64H22000700006 - CUP (PEBA): F67B22000310001 - CIG:	
A03733E0B3. Aggiudicazione R.D.O. n. ID 3915628, indetta ai sensi del D.L. n.	
76/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020 e D.L. 77/2022	
convertito, con modificazioni, in legge n. 108/2021, ex art. 51 della legge n.	
108/2021, sul portale Me.PA., rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP tra gli	
Operatori economici iscritti contemporaneamente nei seguenti bandi Consip:	
"Lavori - OS24 verde e arredo urbano, classifica V e successive" + "Lavori OG3 -	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,	
funicolari, piste - classifica III e successive" + "Lavori OG11 - Impianti tecnologici	
classifica III e successive", finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, con	
un unico operatore economico, per l'affidamento dell'intervento	
"Riqualificazione del percorso paesaggistico extrameniano di Pompei: redazione	
	1 di 33

del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-	
percettive e realizzazione di percorsi, presidi, apparati, attrezzature e aree di	
sosta e svago inclusive per le diverse disabilità" - CPV: 45236230-1.	
TRA	
Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei	
(80054) alla via Plinio n. 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore	
Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a	
Weingarten il 24.06.1981 (C.F ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica	
presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione	
appaltante" e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");	
E	
E Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%;	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N.	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00;	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00; forma giuridica società consortile a responsabilità limitata; COD. ATT. 412000-	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00; forma giuridica società consortile a responsabilità limitata; COD. ATT. 412000-PEC: consorziojonico@impresapec.it, in persona dell'Amministratore e legale	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00; forma giuridica società consortile a responsabilità limitata; COD. ATT. 412000-PEC: consorziojonico@impresapec.it, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante della società, Ing. Nicolosi Mario nato a Catania il 11-05-1944	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL, che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11 al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n. 05450940878) iscritta alla camera di commercio di Catania al N. REA CT 367363 dal 30-03-2017, P. IVA/C.F.: 05450940878; costituita con atto del 16-03-2017; durata della società 31/12/2050; capitale sociale € 17.500,00; forma giuridica società consortile a responsabilità limitata; COD. ATT. 412000-PEC: consorziojonico@impresapec.it, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante della società, Ing. Nicolosi Mario nato a Catania il 11-05-1944 C.F. NCLMRA44E11C351F ed ivi residente in via D'Agata Antonio n. 14 Catania	

PREMESSO CHE:	
- a norma dell'art. 225, comma 8 del d.lgs n. 36 del 2023, "In relazione alle	
procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche	
suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal	
PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,	
ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non	
finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le	
disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni,	
dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le	
specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la	
realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale	
integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del	
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";	
- VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole	
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti	
(UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.	
1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n.	
59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di	
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge	
1 luglio 2021, n. 101);	
	3 di 33

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito con modificazioni dalla legge	
6 agosto 2021 n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità	
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano	
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";	
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione	
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato	
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;	
VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del	
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di	
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative	
e di accelerazione e snellimento delle procedure";	
VISTO il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e	
gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e	
procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale	
di Ripresa e Resilienza, nonché le milestone e i target degli investimenti e delle	
riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per	
la rendicontazione alla Commissione europea;	
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del	
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di	
genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;	
	4 di 33

RILEVATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di	
pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC,	
alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto,	
ed altre in sede successiva;	
RILEVATO, altresì, che il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 stabilisce che	
tutte le stazioni appaltanti devono "assicurare una quota pari almeno al 30 per	
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la	
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e	
femminile";	
RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e	
generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei	
contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con	
decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento	
per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali	
sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni	
di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021;	
VISTO l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi	
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no	
significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01,	
recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un	
	5 di 33

danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la	
resilienza", come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;	
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021,	
"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del	
PNRR" di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;	
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 come convertito con modificazioni	
dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione	
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";	
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;	
VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022, recante "Assegnazione delle	
risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività	
e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per	
la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e	
cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e	
partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea –	
NextGenerationEU", con il quale è stato approvato l'elenco delle proposte	
ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali	
Musei relativo alle Linee d'azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:	
- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione	
delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al	
	6 di 33

MiC, (Linea d'azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale	
Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1, 2, 3, 4, 5);	
- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i	
luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d'azione 4), individuati dal	
Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle	
allegate al provvedimento (Allegato1.2,3,4,5);	
CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022 è stata	
assegnata al Parco archeologico di Pompei, in qualità di Soggetto Attuatore, la	
somma di € 878.675,00 per il Progetto presentato: "Riqualificazione del percorso	
paesaggistico estrameniano di Pompei" CUP: F64H22000700006, nonché la	
somma di € 58.500,00 per il Progetto presentato: "Redazione del Piano per	
l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-percettive e	
realizzazione di percorsi, presìdi, apparati, attrezzature e aree di sosta e svago	
inclusive per le diverse disabilità" F67B22000310001.	
VISTO il disciplinare d'obbligo MIC MIC_DG-MU 22/02/2023 0003960	
sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto "Parco	
archeologico di Pompei: P.E.B.A.: eliminazione delle barriere architettoniche del	
percorso paesaggistico estrameniano di Pompei";	
DATO ATTO CHE:	
- il presente Accordo quadro, pertanto, è disciplinato dalle disposizioni contenute	
nel d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici" in attuazione	
	7 di 33

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei	
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli	
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,	
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici	
relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nel S.O. n. 10 relativo alla Gazzetta	
Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016), nonché dalla Legge n. 136/2010	
ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dalle altre norme vigenti in	
quanto applicabili al rapporto, nonché, dalla documentazione di gara. Tutta la	
predetta normativa disciplina il presente Accordo quadro, in quanto applicabile al	
regime giuridico cui è sottoposto il Committente.	
- con determina prot. PA-POMPEI 21/12/2023 DETERMINA 173, e tenuto conto	
della proposta del RUP, Funzionario tecnico del Parco archeologico di Pompei,	
arch. Paolo Mighetto, veniva indetta procedura di gara, ai sensi del D.L. n. 76/2020	
convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020 e D.L. 77/2022 convertito, con	
modificazioni, in legge n. 108/2021, ex art. 51 della legge n. 108/2021, sul portale	
Me.PA., rivolta a n. 15 fornitori selezionati dal RUP, tra Operatori economici iscritti	
contemporaneamente nei seguenti bandi Consip: "Lavori - OS24 verde e arredo	
urbano, classifica V e successive" + "Lavori OG3 - Strade, autostrade, ponti,	
viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste - classifica III e	
successive" + "Lavori OG11 - Impianti tecnologici classifica III e successive",	
	8 di 33

finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, con un unico operatore	
economico;	
- la gara, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio del minor prezzo,	
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto	
dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, veniva pubblicata in data in data	
22/12/2023, mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. ID 3915628 sul portale	
ME.PA.;	
- l'importo complessivo dei lavori, oneri compresi nell'appalto, veniva stabilito in	
Euro 5.003.686,98, di cui:	
- per importo dei lavori, soggetti a ribasso, € 4.765.416,17, comprensivi del	
costo della manodopera pari a € 1.191.354, 04;	
- a seguito dell'esame della documentazione di gara, è risultata prima in	
graduatoria, non anomala, l'offerta presentata dall'Operatore economico	
Consorzio Jonico SCARL (che indica come consorziate esecutrici, le ditte STEM SRL,	
che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 90%, OG3 al 90% e OG11 al 90%; CASSISI	
IGNAZIO FABRIZIO che eseguirà le lavorazioni in OS24 al 10%, OG3 al 10% e OG11	
al 10%), con sede legale in 95028 Valverde (CT), alla Via Maugeri 12, P.IVA n.	
05450940878) - PEC: consorziojonico@impresapec.it, che ha offerto un importo	
pari a € 3.450.161,31 attuando un ribasso corrispondente al 27,60% sull'importo a	
base d'asta, offrendo, pertanto, un importo totale corrispondente a €	
	9 di 33

3.688.432,12 comprensivo di costi della sicurezza , non soggetti a ribasso, pari a €	
238.270,81 oltre IVA;	
- il RUP ha verificato il rispetto della congruità del costo della manodopera,	
ritenendolo congruo, in quanto perfettamente corrispondente ai costi della	
manodopera indicata dalla Stazione appaltante;	
- la stipulazione dell'Accordo-quadro, non essendo fonte di immediata	
obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che	
disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi contratti	
attuativi l'esecuzione e la conclusione dei lavori;	
- nel presente Accordo quadro, si intende "Operatore economico" il soggetto nelle	
forme previste all'art. 45 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., che sottoscrive l'Accordo	
quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto, per l'affidamento dei singoli	
contratti applicativi;	
- le verifiche di cui agli artt. 94-98 d.lgs. n. 36/2023, si sono concluse con esito	
regolare.	
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula	
quanto segue:	
Articolo 1 – Premesse ed oggetto dell'Accordo quadro.	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.	
Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle	
condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte del	
	10 di 33

Committente durante il periodo di validità stabilito in giorni 900 (novecento)	
naturali e consecutivi per l'intera durata dell'Accordo Quadro.	
L'Accordo quadro non è impegnativo per il Committente relativamente	
all'affidamento all'Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo	
predefinito, mentre impegna l'Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente	
i contratti specifici che, in attuazione dello stesso Accordo quadro, gli verranno	
affidati nell'arco di vigenza del medesimo. L'Appaltatore si impegna ad assumere	
ed eseguire regolarmente i singoli Contratti attuativi che il Committente, in	
attuazione del presente Accordo quadro, deciderà di affidargli.	
L'Accordo quadro ha ad oggetto l'esecuzione del progetto di "Riqualificazione del	
percorso paesaggistico estrameniano di Pompei: redazione del piano per	
l'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e senso-percettive e	
realizzazione di percorsi, presìdi, apparati, attrezzature e aree di sosta e	
svagoinclusive per le diverse disabilità", in parte finanziata con Fondi PNRR.	
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste	
necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto, secondo le	
condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche	
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e	
relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta	
conoscenza.	
	11 di 33

Le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno affidate all'Appaltatore	
mediante stipula di contratti attuativi;	
Il Progetto generale si compone nel seguente modo:	
1. Progetto Definitivo a base dell'Accordo Quadro, validato dal RUP con	
documento di validazione formale con atto prot. MIC MIC_PA-POMPEI-	
UO25 15/11/2023 0011502;	
2. Progetto Esecutivo del primo Accordo attuativo da sottoscrivere con	
l'Aggiudicatario e PEBA, validati dal RUP con documento di validazione formale	
con atto prot. MIC MIC_PA-POMPEI-UO25 16/11/2023 0011528.	
Il Progetto esecutivo, che sarà alla base del primo Contratto attuativo, è stato in	
parte finanziato con fondi del PNRR di cui al CUP F64H22000700006 per il	
percorso paesaggistico e al CUP F67B22000310001 per il PEBA, oltre alle somme	
finanziate con Fondi Ordinari del Parco Archeologico di Pompei.	
Articolo 2- Proprietà e segretezza	
I risultati e le informazioni acquisite in esecuzione del presente Accordo quadro,	
gli elaborati prodotti in qualsiasi forma (elettronica, cartacea) sono di proprietà	
esclusiva del PAP, ne è pertanto vietato l'utilizzo e la divulgazione a qualsiasi titolo	
senza specifica autorizzazione dello stesso. L'Appaltatore si impegna a non rivelare	
a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti	
all'Accordo quadro, le informazioni tecniche relative a elaborati grafici,	
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, ecc. che vengano messi a sua	
	12 di 33

disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a	
conoscenza durante l'esercizio dell'Accordo quadro.	
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata	
dell'Accordo quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento	
in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano	
divenute di dominio pubblico.	
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta	
osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al	
presente Articolo. Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà causa di	
risoluzione immediata dell'Accordo quadro e contestuale richiesta di risarcimento	
dei danni.	
È fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni,	
schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente o mostrare a terzi	
disegni e tipi del Committente.	
Articolo 3 - Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa	
Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida	
ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.	
Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il	
recesso del contratto le disposizioni di Legge.	
L'Accordo-quadro si intenderà risolto di diritto nel caso di revoca, risoluzione o	
comunque di estinzione della concessione a PAP o qualora non si raggiunga la	
	13 di 33

copertura finanziaria per gli anni successivi al primo o qualora l'importo delle	
penalità comminate all'Appaltatore superi il 10 % dell'importo contrattuale netto.	
Nel caso in cui si verifichi uno o più degli inadempimenti dei documenti di gara, il	
contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456	
codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni.	
Articolo 4 - Responsabilità e coperture assicurative	
L'aggiudicatario ha contratto con italiana Assicurazione - FAM Ag. PAPA EUGENIO	
VIA DE FRANCISCIS 6 – 81100 CASERTA - polizza n. 2024/25/6210186 del	
18/04/2024 valida ed efficace dal 15/04/2024 al 15/04/2027 e verrà rinnovata per	
tutta la durata del contratto, che copre ogni rischio di danni ad opere ed impianti	
preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un	
massimale, per singolo evento, di € 500.000,00 per Responsabilità civile	
dell'esercizio dell'attività.	
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto	
che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino	
un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà	
provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal	
presente Articolo.	
Articolo 5 – Cauzione definitiva	
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente	
atto, l'Esecutore ha depositato idoneo documento comprovante la costituzione di	
•	
	14 di 33

una garanzia fideiussoria definitiva in favore del PAP, nella misura e secondo le	
forme e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 103 del Codice ed è quindi pari ad €	
519.332,00 stipulata con SACE BT S.P.A./Agenzia di SALERNO, AMORE GERARDO-	
AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 -	
ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE	
POLIZZA N. 1718.00.27.2799882361 DEL 18/04/2024.	
Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli	
obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo	
quadro.	
Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali	
e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.	
Articolo 6 - Responsabile Unico del progetto.	
Il Responsabile Unico del progetto è l'arch. Paolo Mighetto.	
Il referente per l'Esecutore, il cui nominativo verrà comunicato al RUP e alla	
DD.LL., è responsabile per ogni questione relativa alla gestione del contratto,	
sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adotta i provvedimenti	
amministrativi legati alla gestione dell'Accordo quadro, comprese le penali,	
comunica ai competenti uffici del PAP le circostanze determinanti l'applicazione	
delle penalità previste nel documento e la relativa misura nonché gli	
inadempimenti cui può conseguire la sospensione delle operazioni di liquidazione	
delle fatture e dei relativi pagamenti.	
	15 J: 22
	15 di 33

Articolo 7 - Corrispettivo dell'Accordo quadro e revisione dei prezzi.	
L'appaltatore ha offerto un importo pari a € 3.450.161,31 attuando un ribasso	
corrispondente al 27,60% sull'importo a base d'asta, offrendo, pertanto, un	
importo totale corrispondente a € 3.688.432,12 comprensivo di costi della	
sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 238.270,81 oltre IVA, come indicato	
nell'Offerta Economica.	
L'importo complessivo dell'Accordo quadro ammonta a € 3.688.432,12	
comprensivo di costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 238.270,81	
oltre IVA.	
L'importo di cui sopra è escluso IVA.	
Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Appaltatore accetta	
espressamente, che la sua formalizzazione non genera nessuna obbligazione in	
ordine al futuro affidamento degli interventi sopra descritti e che, pertanto, anche	
in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi inferiori	
rispetto all'importo massimo previsto dall'Accordo quadro, l'Appaltatore non avrà	
nulla a pretendere nei confronti del Committente.	
Articolo 8 - Modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi	
L'affidamento dei singoli Contratti attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente,	
senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo quadro è	
concluso con un unico operatore economico.	
	16 di 33

In sede di stipulazione dei singoli contratti attuativi non troveranno applicazione	
gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 98 comma 3 del Codice né il termine	
dilatorio previsti dall'art. 32 comma 10 b).	
Nei singoli Contratti attuativi verranno dettagliati i tempi e le modalità di	
esecuzione degli interventi in relazione al periodo di riferimento.	
L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo quadro, si impegna:	
1. a mantenere fermo ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la	
conclusione dell'Accordo quadro;	
2. a sottoscrivere il relativo contratto applicativo emesso dal Committente;	
3. a dare esecuzione al contratto attuativo nel rispetto delle norme vigenti e	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute	
nell'Accordo quadro e nelle schede tecniche riguardanti gli interventi e le forniture	
da prestare;	
4. a mantenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i	
relativi dati richiesti per la partecipazione alla conclusione del presente Accordo	
quadro, con l'obbligo, dunque, di comunicare alla Committente entro il termine di giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni	
giorni 5 (cinque), decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento a tali dati.	
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti	
	17 di 33

Il corrispettivo del contratto, determinato sulla base del prezzo offerto in sede di	
aggiudicazione, sarà corrisposto in quote mensili entro 30 giorni dalla data di	
ricevimento della fattura.	
Il pagamento, mediante bonifico bancario delle fatture emesse obbligatoriamente	
in formato elettronico in favore di Parco archeologico di Pompei - codice IPA	
KTF671, è subordinato alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della regolarità	
contributiva ed alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602	
del 29.9.1973 e del regolamento attuativo approvato con D.M. del Ministero	
dell'Economia e Finanze n. 40/2008.	
Qualora il DURC risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla	
risoluzione del contratto.	
Sull'importo del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà operata la	
detrazione delle somme eventualmente dovute al PAP a titolo di penale per	
inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente	
previsto.	
Il Conto Corrente dedicato, anche non esclusivo, intestato all'Impresa esecutrice è	
il seguente:	
Numero conto corrente: 00000003905	
Istituto di Credito: Banco BPM Spa	
Sede San Giovanni La Punta, Via della Regione 105/107 (CT)	
IBAN: IT41G050348419000000003905	
	18 di 33

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i	
seguenti:	
•Sig. MARIO NICOLOSI, nato a CATANIA il 11/05/1944 Codice Fiscale	
NCLMRA44E11C351F residente in CATANIA Via Antonio D'agata.	
L'eventuale sostituzione della persona rappresentante l'Aggiudicatario o di quella	
autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al	
Parco a mezzo PEC; in difetto di tale notificazione, il Committente si intende	
esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni	
e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.	
Sulla fattura dovranno essere indicati i riferimenti del presente Accordo quadro.	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture devono riportare	
l'indicazione del codice CIG in epigrafe ed essere riferite ad attività svolte	
nell'anno di emissione della stessa ovvero le attività eseguite devono essere	
inserite in fatture emesse entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione.	
Articolo 10 - Sub appalto e Cessione del contratto	
L'Aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare, nel limite	
massimo del 49% dell'importo contrattuale le seguenti categorie OS24, OG3 e	
OG11.	
Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Stazione Appaltante a	
norma dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.	
	19 di 33

E' fatto divieto di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese gli	
interventi. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o	
conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti	
di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle	
prestazioni contrattuali, l'Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali	
degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché	
presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei	
requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che il PAP si riserva di	
verificare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 71 del DPR 445/2000.	
Articolo 11 - Documenti allegati all'Accordo quadro	
I documenti allegati al presente Accordo quadro di seguito elencati, già sottoscritti	
ed accettati dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla gara,	
costituiscono, anche se non materialmente allegati allo stesso, parte integrante e	
sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed	
economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti	
attuativi.	
ALLEGATI:	
- Capitolato speciale di appalto;	
- Disciplinare di gara;	
- offerta economica;	
- Elaborati di Progetto;	
	20 di 33

Articolo 12 - Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore	
Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato	
solo mediante comunicazione scritta.	
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al	
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo	
Articolo "Rappresentante dell'appaltatore" ovvero alla data di ricezione del	
documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.	
La lingua ufficiale tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.	
Le comunicazioni tra Committente e Appaltatore o tra i suoi rappresentanti	
dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana, agli indirizzi di Posta	
Elettronica Certificata di seguito indicati:	
l'indirizzo PEC del Committente è <u>pa-pompei@pec.cultura.gov.it</u> ;	
l'indirizzo PEC dell'aggiudicatario è: consorziojonico@impresapec.it;	
Articolo 13 - Rappresentante dell'Appaltatore	
Per tutti gli adempimenti del presente Accordo quadro il rappresentante	
dell'Appaltatore è l'ing. MARIO NICOLOSI, firmatario del presente atto nella sua	
qualità di legale rappresentante p.t. della Ditta.	
Articolo 14 - Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi	
Il termine di validità del presente Accordo viene stabilito in anni 3 (tre).	
	21 di 33

Si intende per "durata" dell'Accordo quadro il periodo entro il quale il	
Committente affida gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno	
definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.	
Si precisa inoltre che:	
1 il termine di validità dell'Asserde, stabilite per completare tutti i laveri compresi	
1. il termine di validità dell'Accordo, stabilito per completare tutti i lavori compresi	
nell'appalto e richiesti dalla Stazione appaltante, è fissato in giorni 900	
(novecento) naturali e consecutivi per l'intera durata dell'Accordo-quadro	
indipendentemente del fatto che l'importo massimo previsto nell'Accordo non	
venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l'importo massimo	
previsto venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo quadro si	
intenderà risolto anticipatamente;	
intendera risoito anticipatamente,	
2. il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente	
Accordo;	
3. ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il	
completamento di interventi richiesti con contratti applicativi emessi dalla	
Stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto	
applicativo per l'ultimazione;	
4. detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per	
pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere;	
5. non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto	
termine di validità temporale del presente Accordo quadro;	
termine di vandita temporale dei presente Accordo quadro,	
	22 di 33

6. ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile	
specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.	
Articolo 15 - Penali	
Con riferimento ad ogni singolo contratto attuativo, nel caso in cui, per qualsiasi	
motivo imputabile all'Impresa, i lavori non vengano eseguiti, anche per un solo	
giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato	
e per il dettaglio si rinvia all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto (Parte I),	
l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale giornaliera corrispondente	
alla tabella riportata negli atti di gara.	
Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il	
DEC informerà tempestivamente l'impresa, con nota inviata a mezzo PEC.	
Le penalità saranno applicate mediante ritenuta sulla prima fattura utile del	
corrispettivo mensile.	
Articolo 16 - Recesso	
La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, con comunicazione a	
mezzo PEC, con almeno 30 giorni di preavviso, senza che l'Impresa possa inoltrare	
richieste di indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo dovuto in deroga a quanto	
stabilito dall'art. 1671 del codice civile, nell'eventualità di:	
- sopravvenienza di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta	
alla delinquenza mafiosa;	
1	
	23 di 33

- variazione o modifica dell'Impresa a seguito della quale il PAP ritenesse non più	
sussistenti i requisiti di affidabilità esistenti al momento della sottoscrizione del	
contratto;	
- stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra	
procedura concorsuale dell'aggiudicatario.	
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, al	
pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa	
antimafia ex l. n. 136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli	
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
Articolo 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore	
Fermo restante tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti	
attuativi, si conviene sin da ora, che sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore	
compresi, per patto espresso, nel corrispettivo previsto dall'Accordo quadro,	
assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente ogni conseguente	
alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di	
quelli previsti nella restante documentazione facente parte dell'Accordo quadro,	
nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti	
comunque necessario al perfetto compimento degli interventi derivanti di cui al	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
presente Accordo quadro.	
	24 di 33

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di	
sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008	
n. 81 e ss.mm.ii.	
L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle	
sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi; si obbliga, comunque, a provvedere, a	
propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti,	
secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire, in ossequio al d.lgs.	
n. 81/2008 e ss.mm.ii. la completa sicurezza durante lo svolgimento dei lavori	
soprattutto per quanto concerne l'incolumità delle persone addette alla	
esecuzione dell'appalto ed al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura,	
a persone o cose, esonerando di conseguenza il PAP da qualsiasi responsabilità.	
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'operato dei	
propri addetti e provvede ad istruirli in modo che sia sempre garantita la sicurezza	
dei locali a loro affidati.	
Sono, altresì, a completo carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:	
a) adozione, nella esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e di tutte le	
cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni oggetto dell'appalto	
e/o a terzi ed in particolare infortuni alle persone addette all'esecuzione	
dell'appalto ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia;	
b) osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di	
assunzione della manodopera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione	
	25 di 33

involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella	
fase esecutiva dell'appalto;	
c) ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti	
o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione del	
contratto, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio di PAP;	
d) dotazione al personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a	
garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti;	
e) impegno a garantire che gli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non	
riversino residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone, per	
l'ambiente e per il Sito nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti	
pubblici ed evitino l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi lungo le vie	
di circolazione e di esodo, lungo i vani anti-scale ed in prossimità delle porte di	
emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;	
f) impegno a garantire che i mezzi impiegati per le lavorazioni rispettino standard	
e normative legati ai criteri ambientali minimi (compresa la gestione ambientale,	
diritti umani e condizioni di lavoro, specifiche tecniche e quant'altro indicato negli	
articoli "Criteri ambientali minimi" del Capitolato Speciale di Appalto;	
g) fornitura delle divise per il personale impiegato;	
h) fornitura delle tessere di riconoscimento e dei distintivi;	
Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi specificati nel precedente comma si	
intende incluso nel prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.	
	26 di 33

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere a sua cura e spese:	
a) alla fornitura, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi	
che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione;	
b) alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni,	
previsto dalle normative vigenti, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.	
L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo	
quadro, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c.	
Articolo 19 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori	
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione	
infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle	
previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la	
tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o	
che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei	
lavoratori.	
L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi	
27,ppartatore e terrato antresi da attadre nei commonti dei lavoratori a qualsiasi	
titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative	
anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi	
territoriali.	
Il Committente provvederà alle verifiche di cui all'art. 105, comma 9 del Codice.	
	27 di 33

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni	
dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore troverà applicazione la	
disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.	
Articolo 20 - Proprietà industriale e commerciale - Brevetti	
L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi	
pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,	
modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti,	
i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei singoli interventi affidati.	
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento	
dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre	
opere dell'ingegno.	
Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti	
ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente	
l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti	
titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.	
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario	
affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi	
gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i	
ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o	
licenziatario.	
Articolo 21 - Interpretazione del contratto	
	20 1: 22
	28 di 33

Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di	
cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.	
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle dei documenti	
di gara, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.	
Articolo 22 - Spese	
L'Appaltatore ha provveduto ad assolvere l'importo di € 250,00 con riferimento al	
pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro, delle spese di	
registrazione e di bollo dell'Accordo quadro ivi compresi tutti gli eventuali	
contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché	
delle spese di bollo.	
Articolo 23 – Risoluzione– Clausola risolutiva espressa	
Articolo 25 — Nisoluzione— Ciausola risolutiva espressa	
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione	
del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti	
articoli: Responsabilità e coperture assicurative; Cauzione definitiva; Tempistica	
dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi; Tracciabilità dei flussi	
finanziari; Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore; Obblighi ed oneri a carico	
dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Prescrizioni in materia di	
sicurezza.	
Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre	
previa dichiarazione di volersene avvalere:	
	29 di 33

a) la mancata esecuzione, a regola d'arte, come richiesto nei documenti di gara,	
dei singoli interventi affidati;	
b) la violazione anche solo di una delle prescrizioni descritte e/o menzionate nel	
presente Accordo quadro e nei documenti facente parte dei singoli interventi	
affidati;	
c) la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa in materia di sicurezza	
sul luogo di lavoro per tutto il Personale impiegato nella esecuzione degli	
interventi affidati;	
Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre	
quanto segue:	
- La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo quadro verrà notificata dal	
·	
Committente all'Appaltatore mediante PEC;	
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il	
Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute	
cautelative, così come le eventuali penali trattenendole dalle residue competenze	
dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria.	
In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei	
confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione	
dell'eventuale maggior danno.	
Articolo 24 - Foro competente	
	30 di 33

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla	
interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli contratti attuativi e/o validità	
ed esistenza del presente Accordo quadro o, comunque, a questo connesse, sarà	
competente esclusivamente il Foro di Torre Annunziata (NA).	
Articolo 25 - Informativa per il trattamento dei dati di contratto	
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 ss.mm.ii. come modificato dal	
GDPR recepito con d.lgs. n. 101/18 (Testo Unico delle norme in materia di tutela	
dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al	
trattamento dei dati personali, le Parti del presente Accordo quadro si danno	
reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente	
Accordo quadro (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita IVA) verranno	
inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti	
insertit ed elaborati nelle proprie banche dati, al line di gestire i reciproci rapporti	
contrattuali. Le Parti del presente Accordo quadro si riconoscono reciprocamente	
il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed	
opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del	
suddetto decreto.	
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di	
Resta espressamente inteso che diascuna parte dicinara di avei preso visione di	
quanto sopra esposto.	
Articolo 26 – Clausola di chiusura	
	31 di 33

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo quadro	
trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e della normativa applicabile	
in materia.	
Il presente contratto consta di n. 28 pagine ed è stipulato in modalità elettronica	
ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
IL COMMITTENTE	
Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,	
II DIRETTORE GENERALE	
Gabriel Johannes Zuchtriegel	
Per l'APPALTATORE	
CONSORZIO JONICO SCARL	
Mario Nicolosi	
L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per	
gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente	
Accordo quadro:	
Articolo 2 Proprietà e segretezza, Articolo 4 Responsabilità e coperture	
assicurative, Articolo 5 Cauzione definitiva, Articolo 9 Fatturazione e Pagamenti,	
Articolo 12 Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo 14	
	32 di 33

Tempistica dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, Articolo 17	
Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 18 Oneri ed obblighi a carico	
dell'Appaltatore, Articolo 20 Proprietà industriale e commerciale - Brevetti,	
Articolo 23 Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo 21	
Interpretazione del contratto, Articolo 24 Foro competente.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
IL COMMITTENTE	
Per il PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI,	
II DIRETTORE GENERALE	
Gabriel Johannes Zuchtriegel	
Per l'APPALTATORE	
CONSORZIO JONICO SCARL	
Mario Nicolosi	
IVIUTIO INICOIOSI	
	33 di 33